



CODICE CIVILE

Art. 301 c.c.

Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato

La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante.

Questi ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto è prescritto dell'art. 147.

Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	I — Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-301-potesta-e-amministrazione-dei-beni-dell-adottato/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it